

Condizioni per l'assicurazione per imprenditori

Assicurazione facoltativa secondo la LAINF

1. Basi legali

Le disposizioni della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) concernenti l'assicurazione infortuni obbligatoria sono applicabili per analogia all'assicurazione per imprenditori nella misura in cui le presenti condizioni e la polizza non prevedono norme di diverso tenore.

2. Parti integranti del contratto

- Modulo «offerta e proposta» con le domande di ammissione completate
- Polizza
- Condizioni per l'assicurazione per imprenditori

3. Persone assicurabili

Possono essere assicurate le seguenti persone domiciliate in Svizzera:

- le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che appartengono a settori professionali attribuiti al campo di attività della Suva (art. 66 LAINF);
- i familiari non assicurati d'obbligo collaboranti nell'impresa di dette persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente.

In base agli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea, le persone che esercitano la propria attività lucrativa indipendente in Svizzera possono assicurarsi a titolo facoltativo secondo la LAINF anche se sono domiciliate in uno Stato dell'Unione europea, a condizione tuttavia che già in precedenza fossero soggette alle assicurazioni sociali svizzere.

La Suva può chiedere alle persone assicurate di dimostrare periodicamente la loro indipendenza o l'attività lucrativa e il reddito.

4. Inizio, durata, disdetta, fine, sospensione dell'assicurazione ed esclusione

4.1 Inizio

Il rapporto assicurativo tra la persona assicurata e la Suva si basa su una polizza scritta.

La copertura assicurativa inizia alla data indicata nell'offerta e proposta firmata. Se perviene alla Suva in tale data o successivamente, la copertura assicurativa inizia il giorno seguente alla data di ricezione. La Suva si riserva il diritto, entro 20 giorni dalla data di ricezione dell'offerta e proposta, di confermare il tasso di premio previsto o di proporre un nuovo tasso di premio mediante una polizza, oppure di respingere l'offerta e proposta.

Per il periodo tra l'inizio della copertura assicurativa e la decisione della Suva è accordata una copertura assicurativa immediata nei limiti del guadagno assicurato annotato sul modulo «offerta e proposta».

Lo stipulante può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui lo stipulante ha proposto o accettato il contratto. Il diritto di revoca è escluso per le coperture provvisorie.

4.2 Durata e disdetta

La durata del contratto figura sulla polizza ed è di almeno un anno. Il contratto può essere disdetto per la prima volta dalla persona assicurata o dalla Suva alla data indicata nella polizza. Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si può recedere per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di tre mesi. Salvo disdetta, il contratto si rinnova automaticamente di anno in anno. Il termine di disdetta è di tre mesi. La disdetta è effettuata in tempo utile se perviene alla Suva o alla persona assicurata al più tardi il 30 settembre dell'anno in corso.

4.3 Fine

L'assicurazione per imprenditori termina con:

- l'annullamento in seguito a disdetta
- il passaggio all'assicurazione infortuni obbligatoria secondo la LAINF
- la cessazione dell'attività lucrativa indipendente o della collaborazione del familiare; su richiesta scritta, l'assicurazione per imprenditori può essere prorogata di tre mesi al massimo
- l'esclusione
- il decesso.

4.4 Sospensione

L'assicurazione è sospesa per il periodo in cui l'assicurato è soggetto all'assicurazione militare svizzera o a un'assicurazione obbligatoria estera contro gli infortuni.

4.5 Esclusione

La Suva può escludere una persona assicurata se:

- fornisce informazioni non veritiere o incomplete;
- ottiene o tenta di ottenere illecitamente delle prestazioni;
- non ottempera ai suoi impegni finanziari nonostante un sollecito scritto.

5. Guadagno assicurato

Le prestazioni in denaro e i premi sono calcolati sulla base del guadagno indicato nella polizza, il quale può essere adeguato su proposta della persona assicurata. L'adeguamento è escluso durante un'incapacità lavorativa dovuta a un infortunio.

Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, il guadagno convenuto non può essere inferiore al 45 per cento e per i familiari non inferiore al 30 per cento del guadagno annuo massimo assicurabile secondo la LAINF e non può superare questo importo massimo.

In caso di lavoro a tempo parziale è assicurato un grado di occupazione minimo del 20 per cento.

6. Prestazioni assicurative

Sono assicurati gli infortuni professionali e non professionali nonché le malattie professionali. Se la polizza non prevede deroghe sono accordate le stesse prestazioni dell'assicurazione infortuni obbligatoria, ossia sostanzialmente le prestazioni sanitarie e in denaro riportate di seguito.

6.1 Prestazioni sanitarie e rimborsi spese

Spese di cura, compresa la cura ospedaliera in camera comune e mezzi ausiliari con libera scelta del medico e senza franchigia (art. 10-14 LAINF). L'importo delle spese di cura all'estero è limitato (art. 17, 20, 21 OAINF).

6.2 Prestazioni in denaro

- Indennità giornaliera pari all'80 per cento del guadagno assicurato in caso di incapacità totale al lavoro, una volta trascorso il periodo di carenza convenuto (dal 3° giorno dopo la data dell'infortunio, in caso di indennità giornaliera differita dal 15° o dal 30° giorno dopo la

data dell'infortunio; in caso di ricaduta il periodo di carenza per l'indennità giornaliera decorre nuovamente).

- Rendita di invalidità pari all'80 per cento del guadagno assicurato in caso di totale incapacità di guadagno; con una rendita AVS/AI, 90 per cento del guadagno assicurato al massimo; la rendita per invalidità può essere ridotta al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. La riduzione è in funzione dell'età al momento in cui si è verificato l'infortunio e dal grado di invalidità. In caso di infortunio dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento non si ha più diritto a una rendita per invalidità.
- Indennità per menomazione dell'integrità sotto forma di prestazione unica in capitale.
- Assegno per grandi invalidi.
- Rendite per superstiti in caso di decesso della persona assicurata versate a vedova / vedovo, figli e coniuge divorziato.
- Indennità unica in capitale alle vedove e alle mogli divorziate non aventi diritto a una rendita.

Se la persona assicurata è anche occupata parzialmente come lavoratore dipendente, le prestazioni in denaro sono coordinate tra l'assicurazione obbligatoria e l'assicurazione per imprenditori.

In caso di contemporaneo diritto a rendite dell'AVS o dell'AI, le rendite di invalidità e per superstiti sono accordate sotto forma di rendite complementari. Le rendite sono adeguate al rincaro se le eccedenze di interessi sono sufficienti per finanziare le corrispondenti indennità.

6.3 Prestazioni in caso di infortunio per propria colpa

- Chi provoca un infortunio per negligenza grave o commettendo un atto punibile deve aspettarsi una riduzione o, nei casi gravi, il rifiuto delle prestazioni in denaro.
- Determinati pericoli straordinari, ai quali la persona assicurata si espone durante il tempo libero, sono esclusi dall'assicurazione (servizio militare all'estero, partecipazione ad atti di guerra, di terrorismo o banditismo) o comportano la riduzione di almeno la metà delle prestazioni in denaro (partecipazione a risse e baruffe, a disordini, atti temerari).

6.4 Pericoli particolari dell'attività professionale

Nell'assicurazione per imprenditori non sono emanate decisioni di inidoneità per pericoli particolari dell'attività professionale. Viene quindi a cadere il diritto a un corrispondente indennizzo.

7. Notifica degli infortuni

Gli infortuni sul lavoro e nel tempo libero e le malattie professionali devono essere notificati immediatamente alla competente agenzia con la notifica elettronica di infortunio all'indirizzo www.notifica-infortunio.ch o con i moduli di notifica messi a disposizione dalla Suva.

Le prestazioni possono essere ridotte per ingiustificato ritardo nella notifica e rifiutate in caso di notifica intenzionalmente falsa.

8. Premi

8.1 Composizione, scadenza

Il premio si compone del premio netto corrispondente al rischio e del supplemento per le spese amministrative. Il premio è annuale e deve essere versato anticipatamente all'inizio dell'anno civile.

Se il contratto termina prima della scadenza dell'anno assicurativo, la Suva rimborsa il premio versato per il periodo di assicurazione scaduto.

8.2 Premio minimo

La Suva può stabilire un premio minimo. Lo stesso figura sul modulo «offerta e proposta» e sulla polizza. In questo importo non sono compresi gli eventuali supplementi di cui al punto 8.3.

In caso di inizio o fine dell'assicurazione in corso d'anno, il premio minimo è dovuto pro rata temporis.

8.3 Pagamento rateale

Versando un supplemento è possibile pagare il premio annuo in rate semestrali (+0,25%) o trimestrali (+0,375%). Il supplemento figura sul modulo «offerta e proposta» e sulla polizza.

8.4 Modifiche del premio

Per la durata convenuta dell'assicurazione il tasso di premio lordo resta invariato. Alla sua scadenza – a seconda dell'andamento del rischio del gruppo tariffario o dell'andamento infortunistico individuale – la Suva può adeguare il tasso di premio lordo a partire dall'inizio di un anno assicurativo. Il nuovo tasso di premio viene comunicato al più tardi due mesi prima della scadenza dell'anno civile.

La persona assicurata ha quindi il diritto di disdire il contratto per la fine del corrente anno assicurativo. La disdetta deve pervenire alla Suva al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo. Se la persona assicurata non inoltra la disdetta nei tempi dovuti, l'adeguamento del contratto è considerato accettato.

8.5 Pagamento del premio in caso di infortunio

Nell'assicurazione per imprenditori il premio è dovuto sulla base del guadagno assicurato convenuto. In caso di evento assicurato non vi è esenzione dal pagamento del premio.

8.6 Mancato pagamento dei premi

Se nonostante il richiamo di pagamento il premio non viene pagato, viene inviato un sollecito con l'ingiunzione al pagamento entro 14 giorni dall'invio dello stesso. Se rimane senza effetto, l'assicurazione termina allo scadere del termine di sollecito. La quota di premio fino all'esclusione è dovuta.

9. Obbligo di comunicazione alla Suva

La cessazione dell'attività professionale e i cambiamenti nella descrizione dell'attività devono essere comunicati immediatamente alla competente agenzia.

Edizione: 01.2026